



**ARPAT**

Agenzia regionale  
per la protezione ambientale  
della Toscana

**VARIANTE AL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE  
ACUSTICA DEL COMUNE DI CASCINA (PI)**

**ANNO 2013**

**RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO**

**ARPAT – Area Vasta Toscana Costa – Settore Agenti Fisici**

**Regione Toscana**






**ARPAT**  
Agenzia regionale  
per la protezione ambientale  
della Toscana

**COMUNE DI CASCINA (PI)**  
**VARIANTE AL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE**  
**ACUSTICA – ANNO 2013**

**RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO**

Con valenza di documento preliminare per il SISTEMA ARIA, ai sensi  
dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010.



**Redattori**

*Dott. Paolo Gallo*

*Arch. Claudia Chiari*

*Dott.ssa Barbara Bracci*

ARPAT – Area Vasta Toscana Costa – Settore Agenti Fisici

**Hanno Collaborato:** *Dott. Mauro Cerchiai, Dott. Duccio Simonetti.*



**INDICE**

1) <b>INTRODUZIONE</b>	4
2) <b>QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b>	6
3) <b>OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL PCRA.</b>	7
4) <b>OBIETTIVO 1: AREE SITUATE IN CLASSE ACUSTICA NON COERENTE CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE O CON L'EFFETTIVA DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO.</b>	9
a) <b>AMPLIAMENTO ZONE PRODUTTIVE UTOE 39 "NAVACCHIO" E UTOE 40</b>	9
b) <b>RIQUALIFICAZIONE AREA EX FORNACE DI MUSIGLIANO ED AREA EX MARTINELLI DI LATIGNANO.</b>	11
c) <b>ADEGUAMENTO DELLE AREE RESIDENZIALI COMPRESSE NELLA UTOE 38 - ZONA PRODUTTIVA DI CASCINA.</b>	13
d) <b>AMPLIAMENTO AREE ISTITUTO REMAGGI A TITIGNANO E CASA DI CURA MISERICORDIA IN VIA CAMMEO A NAVACCHIO.</b>	16
e) <b>ADEGUAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE DI NUOVI EDIFICI E POLI SCOLASTICI.</b>	19
5) <b>OBIETTIVO 2: VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PCCA DEL COMUNE DI PONTEDERA IN RELAZIONE ALLA MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELL'AREA A SUD DELLA FRAZIONE DE I PARADOSSI.</b>	24
6) <b>OBIETTIVO 3: DISMISSIONE DELL'AREA DESTINATA A SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO POSTA IN VIA NAZARIO SAURO E INDIVIDUAZIONE DI DUE NUOVE AREE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 4, DELLA L.R. N. 89/98 E SS. MM.</b>	26

**ALLEGATI**

- 1. TABELLA DI SINTESI DELLE VARIANTI PROPOSTE**
- 2. RAPPORTI DI PROVA DELLE MISURE FONOMETRICHE EFFETTUATE.**
- 3. PROPOSTA DI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE (OBIETTIVO 4 DELLA VARIANTE).**
- 4. TAVOLE CON RIFERIMENTI CARTOGRAFICI (IN FORMATO PDF E SHP).**

## 1. INTRODUZIONE

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) è un atto tecnico-politico, previsto dalla Legge Quadro n° 447 del 26/10/95, fondamentale per il governo del territorio e la pianificazione urbanistica in modo compatibile con le esigenze di tutela della popolazione dall'inquinamento acustico. Il territorio è suddiviso in classi (zonizzazione) per ognuna delle quali vigono specifici limiti di rumorosità ai sensi del DM 14/11/97. La zonizzazione non è basata soltanto su caratteristiche acustiche delle aree ma anche su geomorfologia, urbanizzazione, caratteristiche del territorio, destinazione d'uso degli edifici e del territorio (PS, RU, PUT), densità di popolazione, di attività commerciali, artigianali e produttive, viabilità e traffico. I criteri che i comuni devono seguire per la predisposizione del PCCA sono stabiliti dalle regioni e, per la Regione Toscana, sono dettagliati nella D.C.R. n. 77/2000. Il PCCA deve essere coordinato con gli altri strumenti di governo del territorio e disciplina l'uso e la destinazione delle aree in cui viene suddiviso il territorio vincolando le modalità di sviluppo futuro delle attività in esse svolte. È uno strumento concreto ed efficace per la tutela della popolazione e per lo svolgimento delle attività di controllo puntando ad uno sviluppo sostenibile rispetto alle problematiche dell'inquinamento acustico. Inoltre, il PCCA è il punto di partenza per avviare le attività di risanamento acustico e per la pianificazione mirata e ragionata degli interventi di bonifica.

Il Comune di Cascina ha approvato il proprio Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) con D.C.C. n. 42 del 8 luglio 2004, ai sensi dell'art.5 della L.R. 89/1998 e ss.mm.. Successivamente, il PCCA è stato modificato con variante approvata con D.C.C. n.62 del 28 settembre 2006.

Le trasformazioni del territorio intervenute dalla data dell'ultima modifica al PCCA ad oggi, con particolare riferimento allo stato di attuazione del Regolamento Urbanistico, alla localizzazione e delocalizzazione di attività e servizi, alle mutate esigenze della popolazione, hanno indotto il Comune ad avviare una nuova revisione del PCCA per una sua maggiore coerenza con la pianificazione del territorio e le effettive destinazioni d'uso nel rispetto degli obiettivi di prevenzione e risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale richiesti dalla normativa di settore. Alle motivazioni sopra esposte si è aggiunta la necessità di armonizzare il PCCA di Cascina con le modifiche apportate dal Comune di Pontedera al proprio PCCA con D.C.C. n. 5 del 29/01/2013 riguardante, in particolare, la modifica della zonizzazione acustica dell'area a sud della frazione de I Pardossi, al confine est del territorio comunale di Cascina, in conformità alle nuove potenzialità turistico sportive dell'area.

Con Determinazione n.623 del 06/10/2012 del Responsabile del Servizio Autonomo Governo del Territorio il Comune di Cascina ha affidato ad ARPAT, sulla base di quanto disposto dall'art. 5 comma 9 della L.R. n. 89/98 e ss.mm., l'incarico di sviluppare gli aspetti tecnici legati al procedimento di variante del PCCA.

La presente Relazione tecnica, redatta ai sensi della DCR n. 77/2000 della Regione Toscana, avente anche valenza di documento preliminare per il Sistema Aria, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010, descrive le motivazioni, i criteri ed i metodi seguiti per la modifica delle classi acustiche e per la verifica di congruità delle scelte fatte, evidenziando non solo le considerazioni di tipo strettamente acustico, ma anche quelle derivanti dalla necessità di salvaguardia di specificità locali e quelle dovute a vincoli urbanistici, economici ed ambientali. Nel dettaglio delle proposte di variante sono elencate e descritte le situazioni acusticamente critiche che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della L. n. 447/95 e dell'art. 8 della L.R. 89/98, dovranno essere oggetto di indagine nell'ambito del successivo Piano Comunale di Risanamento Acustico che il Comune dovrà predisporre nei tempi e con le modalità previste dall'art. 8 della L.R. n. 89/98.

In particolare, nella relazione sono evidenziati e giustificati:

1. le situazioni di contatto tra classi non contigue e l'elenco di tutte le situazioni che necessitano di interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 8 della L.R. 89/98; per queste situazioni è fornita anche l'indicazione di possibili interventi di risanamento per il rispetto dei limiti di legge nella classe più bassa;
2. le zone create con funzione di interposizione tra aree di classe acustica non contigua cui viene attribuita una classificazione diversa da quella derivante dalla destinazione d'uso del territorio.

Per il territorio comunale di Cascina non sono state individuate aree di qualità di cui all'art. 6, comma 3, della L. n. 447/95.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.R. n. 89/98, la presente relazione costituisce anche il quadro conoscitivo della Variante di PCCA in esame in quanto fornisce la rappresentazione e la valutazione dello stato acustico delle aree del territorio interessate dalla variante e riporta i riferimenti necessari per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la valutazione di sostenibilità. In tal senso, questa relazione concorre alla formazione del quadro conoscitivo del Piano strutturale e del Regolamento urbanistico e ha valenza di documento preliminare per il Sistema Aria, ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 10/2010.

## 2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### *Norme Nazionali:*

- L. n. 447 del 26 Ottobre 1995, “*Legge Quadro sull’inquinamento acustico*”.
- D.P.C.M. del 14/11/1997, “*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*”.
- D.M.A. del 16/03/1998, “*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico*”.
- D.P.R. n. 459 del 18 novembre 1998, “*Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*”.
- D.M.A. del 29/11/2000, “*Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore*”.
- D.P.R. n. 142 del 30 Marzo 2004, “*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare , a norma dell’art. 11 della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447*” .
- Decreto Legislativo n.194 del 19/08/2005, “*Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*”.

### *Norme Regionali e Provvedimenti Comunali:*

- L.R. della Toscana n. 89 del 1 Dicembre 1998, “*Norme in materia di inquinamento acustico*” (modificata e integrata con: L.R. n. 64/2004, L.R. n. 40/2007, L.R. n. 75/2009, L.R. n. 39/2011, L.R. n. 29/2012, L.R. n. 69/2012).
- D.C.R. della Toscana n. 77 del 22 Febbraio del 2000, “*Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 89/98*” .
- D.C.C. n. 42 del 8 luglio 2004 del Comune di Cascina, “*L.R. n. 89/98 - Piano comunale di classificazione acustica: approvazione*”.
- D.C.C. n. 62 del 28 settembre 2006 del Comune di Cascina, “*Deliberazione C.C. n. 57 del 25 luglio 2006 recante “L.R. n. 89/98 - piano comunale di classificazione acustica - variante parziale inerente la zona del polo tecnologico Navacchio e l’adeguamento al P.C.C.A. di Pontedera: adozione” - controdeduzione alle osservazioni presentate e approvazione definitiva.*”.

### **3. OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL PCCA.**

La nuova revisione del PCCA di Cascina si rende necessaria per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

1. Analisi dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e revisione generale del PCCA per eventuali correttivi attraverso la verifica della coerenza tra pianificazione urbanistica ed effettiva destinazione del territorio, modificando le classificazioni già assegnate laddove siano intervenute nuove e maggiormente idonee valutazioni o trasformazioni di destinazione.
2. Verifica di compatibilità del PCCA di Cascina con il PCCA del Comune di Pontedera allo scopo di rispettare quanto disposto dall'art. 6 della L.R. n. 89/98 e ss.mm. sul divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando i valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dB, conseguentemente alla variante al PCCA approvata dal Comune di Pontedera con D.C.C. n. 5 del 29/01/2013 riguardante, in particolare, la modifica della zonizzazione acustica dell'area a sud della frazione de I Pardossi, al confine est del territorio comunale di Cascina, in conformità alle nuove potenzialità turistico sportive dell'area.
3. Dismissione dell'area destinata a spettacolo temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, posta in Via Nazario Sauro e istituita con la D.C.C. n. 42 del 8 luglio 2004 e nuova individuazione di una o più di tali aree ai sensi dell'art.4, comma 4, della L.R. n. 89/98 e ss. mm.
4. Redazione del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose e delle aree destinate ad attività temporanee ai sensi della vigente normativa in materia.

Dopo una prima ipotesi di variante basata sull'applicazione dei precedenti obiettivi, si è proceduto con la fase di verifica e ottimizzazione dello schema di classificazione ottenuto previsto dagli indirizzi regionali. L'ottimizzazione dello schema di zonizzazione acustica e la verifica di sostenibilità delle scelte fatte in applicazione dei precedenti obiettivi, è stata condotta tenendo conto delle linee di indirizzo politico del Comune relative alla gestione del territorio e, laddove necessario, sulla base di considerazioni tecnico-acustiche suffragate dai risultati di specifiche indagini fonometriche. La verifica è stata condotta con la doppia finalità di accertare la congruità acustica delle modifiche fatte e della classe assegnata e di individuare le eventuali situazioni di contrasto da inserire nel futuro piano comunale di risanamento acustico. Allo scopo, sono stati considerati i risultati delle indagini strumentali eseguite da ARPAT nel periodo 2008-2009 in occasione della convenzione tra ARPAT e Comune di Cascina per la definizione dello stato acustico del territorio comunale finalizzata alla predisposizione del Piano comunale di risanamento


acustico (la documentazione conclusiva della convenzione è stata consegnata al Comune nell'aprile 2009 ed è consultabile presso il Comune). Per le aree del territorio coinvolte nelle presenti modifiche al PCCA che non sono state oggetto delle suddette indagini strumentali, sono state eseguite delle nuove ed apposite misurazioni strumentali. Per le finalità di cui alla presente variante sono stati utili anche i dati e i risultati contenuti nella documentazione conclusiva (del novembre 2010) relativa all'accordo di collaborazione con l'IPCF-CNR di Pisa riguardante la proposta di interventi di risanamento da inserire nel PCRA del Comune elaborati conseguentemente al confronto tra i risultati del monitoraggio acustico del territorio eseguito da ARPAT e i limiti normativi fissati dal PCCA.

Per ognuno dei primi 3 obiettivi sopra specificati è riportato, nel seguito, un inquadramento generale della situazione analizzata con la descrizione dello stato attuale e dello stato modificato, le motivazioni delle scelte, le conseguenze acustiche delle modifiche, la verifica di congruità acustica e l'eventuale indicazione della necessità di interventi di risanamento. Per quanto riguarda l'ultimo obiettivo, è riportata in allegato alla presente relazione una proposta di Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose che dovrà essere posta all'esame dei diversi uffici comunali, degli organi politici, delle parti sociali e delle associazioni interessate al fine di verificarne la conformità o di evidenziare eventuali conflitti con gli interessi e gli indirizzi di tutte le parti coinvolte. Alla fine del processo di analisi e di revisione, il Regolamento dovrà essere approvato con apposito atto comunale.

#### **4. OBIETTIVO 1: AREE SITUATE IN CLASSE ACUSTICA NON COERENTE CON LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE O CON L'EFFETTIVA DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO.**

A seguito dell'analisi dello stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, della ricognizione di nuove trasformazioni e strutture realizzate dal 2005 ad oggi e della verifica di coerenza tra la classificazione acustica e gli altri strumenti di gestione del territorio sono alcune situazioni territoriali da sottoporre a variante con le modalità descritte nei punti seguenti.

##### **a) AMPLIAMENTO ZONE PRODUTTIVE UTOE 39 "NAVACCHIO" E UTOE 40.**




Queste modifiche si sono rese necessarie in relazione al previsto ampliamento delle superfici destinate a nuovi insediamenti produttivi nell'ambito delle due aree già esistenti di Navacchio e dell'UTOE 40. Per entrambi i casi, il passaggio di classe non coinvolge alcun edificio o area a destinazione residenziale e non comporta problematiche di tipo acustico; è riscontrabile, quindi, la piena compatibilità delle aree coinvolte e di quelle confinanti con la

nuova classe acustica di assegnazione. In particolare, nel caso dell'area di Navacchio, è stata ampliata di circa 150 m ad ovest l'area in classe V esistente creando anche la necessaria fascia cuscinetto di 100 m in classe IV allo scopo di consentire, come richiesto dalla linee guida regionali, il graduale passaggio alla vicina classe III preesistente. Per quanto riguarda la zona UTOE 40, è stato tracciato un ampliamento di 100 m a nord della classe VI già esistente con la corrispondente creazione della fascia cuscinetto di 100 m in classe V per il graduale passaggio alla classe IV dei territori circostanti.

Per queste modifiche, considerato l'ambito territoriale e urbanistico cui si rivolgono e viste le motivazioni che le hanno generate, non si è ritenuto necessario eseguire delle misure strumentali per la verifica di congruità acustica del passaggio di classe. Per gli stessi motivi sopra esposti, non si ravvisano elementi o situazioni che richiedano di valutare l'opportunità di adozione di interventi di risanamento acustico per le aree coinvolte.

**b) RIQUALIFICAZIONE AREA EX FORNACE DI MUSIGLIANO ED AREA EX MARTINELLI DI LATIGNANO.**




Le due attività produttive in oggetto sono state dimesse e attualmente si configurano come edifici storici da recuperare e destinare a residenze e servizi, diventando quindi pienamente coerenti con la destinazione urbanistica delle aree circostanti. Per tale motivo, considerato che le aree contenenti gli ex edifici produttivi erano state destinate in classe IV proprio come conseguenza della presenza delle attività produttive ora dimesse, è risultato opportuno, in base al principio delle linee guida regionali di evitare le eccessive frammentazioni del territorio e aggregare le aree acusticamente omogenee, procedere alla riclassificazione di queste aree in conformità alla classificazione acustica delle aree residenziali confinanti passandole dall'originaria classe IV alla classe III aumentando, quindi, la loro tutela acustica.

Nel caso della ex fornace di Musigliano, il passaggio di classe non coinvolge alcun edificio esistente a destinazione residenziale e, considerato che l'unica sorgente di rumore significativa ora presente nella zona è Via di Pettori, la stessa che attraversa le aree già in classe III, non risultano necessarie misure fonometriche specifiche per la verifica di ottimizzazione. Per quest'area valgono quindi le stesse considerazioni fatte per le aree circostanti in occasione della predisposizione della proposta di risanamento acustico dell'IPCF-CNR. In particolare, le stime dell'ente di ricerca, basate su una proiezione dei dati strumentali acquisiti con la campagna di ARPAT del 2008-2009, indicano che nell'area, a causa dell'infrastruttura stradale presente, si ha un superamento di circa 2 dB(A) dei limiti di classe III (sia di notte che di giorno). Conseguentemente, è proposto un intervento di risanamento consistente nella stesura di asfalto speciale fonoassorbente e a bassa emissione, come si può osservare nella relazione conclusiva dell'IPCF-CNR in corrispondenza dell'intervento identificato con i codici B08, B09 e B11. Per questo intervento, che coinvolgerebbe anche l'area che ora viene declassata, è stato calcolato l'apposito indice di priorità definito dalla legge e sarà quindi da inserire nella graduatoria di priorità degli interventi che verrà definita dall'amministrazione comunale al momento dell'approvazione del PCRA.

Per quanto riguarda l'area ex Martinelli di Latignano, il passaggio da classe IV a classe III coinvolge alcuni edifici residenziali nelle vicinanze della ex attività produttiva situati lungo Via Rotina. Dal risultato della misura eseguita da ARPAT durante la campagna del 2008-2009 lungo Via Rotina in una postazione vicina all'area in questione (si veda il rapporto di prova corrispondente alla misura n. 15B nella relazione conclusiva di ARPAT del 2009) si evince che i livelli di rumore presenti nell'area (56,7 dB(A) diurno; 48,7 dB(A) notturno), dovuti essenzialmente al traffico lungo Via Rotina, sono inferiori ai limiti normativi di una classe III (60 dB(A) diurno; 50 dB(A) notturno). Pertanto, il passaggio di classe risulta pienamente sostenibile e non emerge l'esigenza di verificare la necessità di interventi di risanamento acustico da inserire nel PCRA.

c) **ADEGUAMENTO DELLE AREE RESIDENZIALI COMPRESSE NELLA UTOE 38 - ZONA PRODUTTIVA DI CASCINA.**



La Zona Produttiva di Cascina (UTOE 38) si articola essenzialmente in quattro aree: la prima è relativa all'insediamento più antico ed attivato con specifico PIP (Cascina Est), la seconda area compresa tra la prima ed un insediamento caratterizzato da una fornace attualmente con destinazioni promiscue, la terza area definita dal vigente PIP (Cascina Ovest) e la quarta relativa alle previsioni di nuovo sviluppo. Per il Piano Strutturale vigente, le categorie di intervento generali per queste aree sono: conservazione e restauro per gli edifici e relative aree di pertinenza aventi valore di testimonianza storica; riqualificazione per l'edificato ed i servizi esistenti; completamento dell'insediamento di recente formazione; riqualificazione e completamento del P.I.P.; ristrutturazione urbanistica.

In base al PCCA attualmente in vigore, l'intera area contenente la Zona Produttiva è posta in classe V. Tale assegnazione è stata stabilita, sulla base dei criteri delle linee guida regionali, considerata la prevalente destinazione dell'area, con numerosi insediamenti produttivi e commerciali già esistenti e la presenza promiscua di edifici residenziali distribuiti in modo più o meno sparso. A seguito della verifica di compatibilità della classificazione acustica assegnata con l'effettiva destinazione d'uso (attuata e prevista) di tutte le aree della zona inserite in classe V, tenuto conto delle norme attuative e delle previsioni del regolamento urbanistico in vigore prima dell'approvazione del PCCA e ancora valide, è emersa la presenza di aree a destinazione residenziale di completamento che non potrebbero essere compatibili con la classe acustica assegnata. Infatti, la destinazione in classe V escluderebbe la previsione di ampliamenti residenziali in tali aree. Conseguentemente, al fine di non intaccare le norme e le previsioni già consolidate, è stata esaminata la possibilità, nel

rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Regione, di selezionare in dettaglio le aree a destinazione residenziale assegnando loro la più congeniale destinazione in classe IV. A tal proposito si ricorda che la stessa DCR n. 77/2000 indica esplicitamente che: *“nel caso in cui sia stata assegnata una classe V ad un’area già urbanizzata, con insediamenti industriali e/o artigianali, che il PRG individua come area industriale, ma che per tipologia e caratteristiche costruttive degli opifici sia tale da rispettare sempre i limiti di rumore imposti dalla zona IV, è facoltà dell’amministrazione classificarla in IV zona.”*.

La modifica proposta implica la delimitazione di quattro aree (identificate in figura con i numeri da 1 a 4) con prevalente destinazione residenziale con possibilità di completamento ed espansione dell’edificato abitativo.

L’Area n.1, delimitata ad ovest da Via Grecia, ad est da Viale Europa, a nord da Via Spagna ed a sud dalla SS. n. 67/bis “Arnaccio”, comprende un gruppo di edifici residenziali separati a nord, est ed ovest dal contesto commerciale-produttivo da corridoi sufficientemente ampi con strade poco trafficate. Il contributo di rumore prevalente dell’area proviene dalla SS. n. 67/bis “Arnaccio” (infrastruttura di competenza ANAS) piuttosto che dalle vicine attività. Le dimensioni dell’area rispettano i criteri dettati dalla Regione Toscana (100 m di minima ampiezza) ed i livelli di rumore presenti (52,1 dB(A) nel periodo diurno e 46,6 dB(A) nel periodo notturno), rilevati con un’apposita misura strumentale a lungo termine (maggiore di 48 h) nei giorni dal 10 al 12 luglio 2013 presso il confine nord (Via Spagna), risultano pienamente conformi ai limiti di una classe IV (65 dB(A) diurno e 55 dB(A) notturno). Il rapporto di prova con la descrizione della misura eseguita ed il dettaglio dei risultati ottenuti è riportato in allegato alla presente relazione. Naturalmente, le porzioni dell’area più vicine alla SS. n. 67/bis “Arnaccio” presentano una rumorosità più elevata di quella rilevata in Via Spagna, ma la gestione della rumorosità prodotta dalle infrastrutture dei trasporti principali segue limiti e regolamenti diversi dal PCCA e coinvolge direttamente i gestori dell’infrastruttura.

L’Area n.2 è la più ampia delle quattro aree individuate. È situata al centro della Zona Industriale ed è attraversata da nord a sud dalla S.P. n. 31 “Lorenzana – Cucigliana”. L’area individuata comprende, oltre ad alcuni gruppi di edifici residenziali lungo Via Cei e Viale Europa, anche un albergo ed alcuni capannoni la cui destinazione d’uso è di tipo commerciale e non produttivo e quindi perfettamente coerente con una classe IV. Il contributo di rumore prevalente dell’area proviene dalla strada provinciale per la quale valgono le stesse considerazioni sopra fatte relativamente al rumore prodotto dalla SS. n. 67/bis “Arnaccio”. Anche in questo caso l’area è stata dimensionata nel rispetto dei criteri della Regione Toscana ed i livelli di rumore presenti sono stati rilevati con due apposite misure strumentale (una spot

di 1 h e una a lungo termine maggiore di 48 h) nel periodo 08 ÷ 10 luglio 2013 presso Via Cei e Viale Europa. I risultati ottenuti con entrambe le misure (57,1 dB(A) diurno e 49,1 dB(A) notturno in Via Cei e 61,0 dB(A) diurno e 51,8 dB(A) notturno in Viale Europa) mostrano la presenza di livelli di rumore perfettamente compatibili con i limiti normativi di una classe IV. I rapporti di prova con la descrizione delle misure eseguite ed il dettaglio dei risultati ottenuti sono riportati in allegato alla presente relazione. Per l'esecuzione e l'elaborazione della misura spot sono stati rispettati i criteri riportati nell'Appendice F delle Linee guida applicative ARPAT per la predisposizione dei PCCA scaricabili all'indirizzo internet:

[http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/ru\\_documentazione\\_linee\\_guida\\_classificazione\\_acustica.zip](http://www.arpat.toscana.it/documentazione/report/ru_documentazione_linee_guida_classificazione_acustica.zip).

L'Area n.3 è delimitata a nord da Via del Fosso Vecchio e confina per i rimanenti lati con le pertinenze di attività produttive e commerciali esistenti e con un'area destinata a parcheggio. L'area, avente le dimensioni minime richieste dai criteri della Regione Toscana, comprende una piccola area residenziale di completamento e alcuni capannoni a destinazione commerciale. Il contributo di rumore prevalente proviene da Via del Fosso Vecchio ed i livelli di rumore presenti nell'area possono essere descritti dai risultati ottenuti con la misura eseguita da ARPAT durante la campagna del 2008-2009 (si veda il rapporto di prova corrispondente alla misura n. 12 nella relazione conclusiva di ARPAT), in una postazione lungo Via del Fosso Vecchio vicina all'area in questione. I livelli di rumore misurati di 62,5 dB(A) nel periodo diurno e 54,0 dB(A) nel periodo notturno risultano pienamente conformi ai limiti di una classe IV.

L'Area n.4, relativa all'insediamento più antico (Cascina Est), è molto ampia e comprende, oltre ad aree residenziali, edificate o in via di completamento, anche l'edificio della ex fornace di Via Genovesi attualmente con destinazioni promiscue, e un'area verde con un laghetto da recuperare e destinare per spazi ricreativi e del tempo libero per la collettività e le residenze presenti. Il contributo di rumore prevalente proviene, a sud, dalla SS. "Arnaccio" e nella parte più a nord da Via Genovesi che, però, è molto meno rumorosa della statale. I livelli di rumore presenti internamente all'area, a circa 160 m dall'Arnaccio, sono stati caratterizzati per mezzo di un apposito monitoraggio a lungo termine di una settimana eseguito da ARPAT nei giorni dal 15 al 22 luglio 2013 in Via Genovesi al centro dell'area in questione (il rapporto di prova della misura è riportato in allegato alla presente relazione). I livelli risultanti (53,8 dB(A) nel periodo diurno e 48,2 dB(A) in quello notturno) risultano pienamente conformi ai limiti di una classe IV.


In relazione alle varianti proposte per le Aree n.2 e n.3 prima illustrate, si evidenzia che, al fine di rispettare i criteri regionali, è stato necessario ampliare di qualche decina di metri

l'area in classe V a nord-ovest della Zona produttiva e, conseguentemente, spostare di uguale distanza la corrispondente fascia di interposizione in classe IV tra la Zona produttiva e le aree agricole in classe III confinanti. Tale modifica non coinvolge alcun edificio abitato o area a destinazione residenziale.




Dalle considerazioni sopra esposte per tutte le aree residenziali esaminate e sottoposte a variante, emerge che il passaggio di classe risulta pienamente sostenibile con le destinazioni d'uso e con lo stato acustico dei luoghi e non si ravvisa l'esigenza di verificare la necessità di interventi di risanamento acustico da inserire nel PCRA.

**d) AMPLIAMENTO AREE ISTITUTO REMAGGI A TITIGNANO E CASA DI CURA MISERICORDIA IN VIA CAMMEO A NAVACCHIO.**

*Prima*



*Dopo*









La variante proposta è conseguente all'ampliamento delle aree contenenti le due strutture sanitarie con degenza presenti nel territorio di Cascina: l'Istituto Remaggi a Titignano e la Casa di cura della Misericordia in Via Cammeo a Navacchio. Entrambe queste strutture sono già state considerate, in occasione della stesura del PCCA nel 2004, come ricettori sensibili la cui classe di destinazione deve essere, in base alle indicazioni nazionali e regionali, non superiore alla II. Visto il contesto urbanistico-infrastrutturale in cui sono situati entrambi gli istituti, il primo compreso tra la Via Tosco-Romagnola e la Via Vecchia Fiorentina e il secondo vicino alla Via Tosco Romagnola in una zona con rilevante attività antropica, la classificazione più opportuna è risultata essere la II in quanto le aree occupate dalle strutture sanitarie è quasi totalmente inserita in un ambito da classe IV. Il salto di classe che ne è conseguito (da IV a II) tra aree confinanti, ha comportato la necessità di prevedere appositi


interventi di risanamento da inserire nel PCRA del Comune. Infatti, lo studio dell'IPCF-CNR del 2010 con la proposta di piano comunale di risanamento acustico ha già indicato, per le aree in questione, un primo intervento di risanamento (la relazione conclusiva del CNR identifica con il codice C04 l'intervento presso l'istituto Remaggi e con il codice G58 quello presso la Casa di Cura della Misericordia) consistente nella stesura di asfalto fonoassorbente a doppio strato lungo le strade più impattanti che, comunque, non risulta sufficiente per riportare i livelli di rumore presenti in prossimità delle facciate più esposte degli istituti al di sotto dei limiti di legge. Ulteriori azioni di risanamento potrebbero riguardare interventi sui flussi di traffico (con limitazioni di velocità e di transito mezzi) e, in ultima analisi, interventi passivi sull'edificio (installazione di infissi speciali o strutture edilizie specifiche). In tale contesto, la variante ora proposta prevede, per l'istituto Remaggi, un ampliamento di circa 25 m verso est dell'area in classe II già esistente al fine di consentire il previsto ampliamento delle sedi dell'istituto, mentre per la Casa di Cura della Misericordia l'ampliamento consiste nell'inserire in classe II il secondo edificio della struttura che si trova a sud della classe II già esistente. Le problematiche relative alla sostenibilità e compatibilità di questi ampliamenti sono identiche a quelle sopra esposte relativamente alle aree in classe II già esistenti. Pertanto, entrambe le aree dovranno essere inserite ed esaminate nella proposta di PCRA di prossima elaborazione.

*e) ADEGUAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE DI NUOVI EDIFICI E POLI SCOLASTICI.*

*Prima*

*Dopo*





La normativa nazionale e regionale in vigore indica di privilegiare la classe acustica I per le aree scolastiche; la stessa normativa (DCR n.77/2000) specifica anche che: “...vista la grande difficoltà che solitamente si incontra nell'affrontare interventi di bonifica per riportare una zona ai livelli ammessi dalla classe I, tanto più in casi come quello delle scuole, risultando essi stessi poli attrattivi di traffico e quindi di rumorosità, l'individuazione di zone di classe I va fatta con estrema attenzione a fronte anche di specifici rilievi fonometrici che ne supportino la sostenibilità. La classificazione delle scuole in classe I potrà essere adottata, in particolare, soltanto ove questa sia effettivamente indispensabile al corretto utilizzo di queste strutture.”. In particolare, sulla base di tali premesse, le linee guida applicative di ARPAT sopra citate suggeriscono che, per le aree scolastiche contornate da aree in classe IV, è opportuno distinguere, ove possibile, tra resede esterno ed edificio scolastico vero e proprio; l'edificio deve essere collocato in classe II mentre il resede al più in classe III. Infatti, le scuole e gli asili nido esistenti, per esigenze di fruibilità, si ritrovano spesso collocati nei centri urbani, e quindi difficilmente possono trovare collocazione nelle classi acustiche I o II. Per ragioni di opportunità è consentito, quindi, l'inserimento in classe non

superiore alla III delle aree scolastiche, laddove sia dimostrabile che possono essere garantiti (con idonei interventi sulla sorgente o sulla via di propagazione del rumore ) i limiti per tale classe in facciata agli edifici. Non è ammesso, per nuovi plessi scolastici, il conseguimento dei soli valori all'interno, soluzione che, come per gli edifici residenziali, deve essere limitata ai casi di risanamento, ma non è pertinente per le nuove edificazioni, in quanto comunque limita la fruibilità degli ambienti. Per gli altri edifici scolastici la tutela può essere garantita a livello "edilizio" e quindi verificando, in sede di esame della valutazione previsionale di clima acustico, specifici requisiti di isolamento, ma anche di clima sonoro, a prescindere dalla classe acustica della zona in cui sono inseriti.

Non necessitano, quindi, di specifiche varianti di PCCA strutture diurne per accoglienza minorenni, strutture residenziali per accoglienza minorenni, nidi domiciliari, altre strutture per l'infanzia allestiti in locali di immobili esistenti ovvero sezioni di scuole inserite all'interno di edifici residenziali o direzionali, che mantengono, quindi, la classe corrispondente alla zona circostante (purché non si tratti delle classi V o VI), fatto salvo il rispetto dei requisiti passivi di cui al D.P.C.M. 05/12/97 (ovvero più restrittivi qualora la valutazione di clima acustico evidenzia tale necessità).

Gli asili aziendali (che in quanto aziendali sono previsti in zone industriali e quindi tipicamente classe V-VI), si considerano compatibili dal punto di vista acustico con qualsiasi classe purché siano rispettati i requisiti passivi previsti per edifici scolastici dal DPCM 05/12/97 (ovvero più restrittivi qualora la valutazione di clima acustico evidenzia tale necessità) e sia garantita la possibilità di svolgere l'attività a finestre chiuse.

Sulla base di tali premesse, è stata fatta una ricognizione di tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, esistenti sul territorio comunale di Cascina al 2013, e ne è stata verificata la compatibilità della classificazione acustica assegnata nel 2004. Nei casi di incompatibilità tra la classe acustica e gli indirizzi regionali sopra esposti, si è proceduto alla corrispondente variante. Qui di seguito è riportato l'elenco di tutti gli edifici scolastici censiti evidenziando quelli per i quali è ora proposta una variante di PCCA (non sono stati inclusi i nidi domiciliari che, per quanto detto in premessa, mantengono la classe degli edifici cui appartengono). Le scuole che sono state lasciate in classe IV sono quelle che occupano parte di edifici residenziali o produttivi e quindi, sulla base dei criteri prima esposti, pur risultando inseriti in una classe non idonea non necessitano di variante. Nella tabella sono pure riportati i livelli di rumore risultanti dalla campagna di monitoraggio acustico eseguita da ARPAT durante la campagna del 2008-2009, specificando i limiti acustici previsti dalla classe di assegnazione degli edifici ed evidenziando in rosso i livelli stimati presso gli edifici in cui si verifica il superamento dei limiti (si considerano solo i limiti diurni, come richiesto dalla

normativa nel caso di edifici scolastici). Un'ulteriore colonna indica le situazioni che devono essere esaminate nel prossimo Piano Comunale di Risanamento Acustico al fine di verificare la necessità di appositi interventi di risanamento. Queste situazioni comprendono sia i casi in cui è stato registrato un effettivo superamento dei limiti di legge (evidenziati in rosso) sia le aree scolastiche presso le quali si ha un salto di classe da II a IV o per i quali la fascia di interposizione di classe III è inferiore ai 100 m richiesti dalle linee guida regionali (in nero). Per queste ultime aree, comunque, sulla base dei risultati della campagna di misura di ARPAT del 2008-2009, non risultano essere necessari interventi di risanamento. Si ricorda che per gran parte delle situazioni in cui si è riscontrato un superamento dei valori limite, lo studio dell'IPCF-CNR del 2010 ha già indicato alcune proposte di intervento. Si rimanda a questo documento per il dettaglio degli interventi proposti.

Alle varianti relative agli edifici scolastici evidenziati in tabella deve essere aggiunta quella conseguente alla previsione di ampliamento per attrezzature scolastiche associata all'Istituto "Pesenti" in Via Aldo Moro. L'area in questione, evidenziata nelle figure in testa a questo paragrafo, è localizzata ad ovest della S.P. n.31 in prossimità del cavalcavia della ferrovia. Per quest'area, che attualmente non è edificata, è stato previsto il passaggio di classe da IV a III ampliando la confinante zona in classe III di circa *70 m* verso est.

In generale, la verifica di compatibilità e sostenibilità di tutte le varianti relative agli edifici scolastici sopra elencati, è basata sulla necessità di seguire gli indirizzi dettati dalle norme statali e regionali relativi ai ricettori sensibili. Le situazioni di incompatibilità tra la classe acustica assegnata ed i livelli di rumore presenti presso le varie aree scolastiche, evidenziate in Tabella 1, dovranno essere risolte in sede di predisposizione del PCRA.

In linea generale, l'azione di risanamento dovrà riguardare prioritariamente, ove possibile, interventi diretti sulla sorgente (che per la stragrande maggioranza dei casi è rappresentata da infrastrutture stradali) con stesura di asfalti speciali o imposizione di limitazione per i flussi veicolari (introduzione di zone a 30 km/h, risagomatura della sede stradale, limitazione dei transiti, ecc.); in secondo luogo si potrà valutare la fattibilità di interporre barriere lungo la via di propagazione del rumore e, in ultima analisi, si valuterà l'opportunità di procedere con interventi passivi sugli edifici scolastici, anche ai fini della riduzione del rumore all'interno degli ambienti sensibili, mediante l'installazione di infissi speciali o la previsione di interventi miranti al miglioramento della capacità fonoisolante delle facciate esterne o all'ottimizzazione delle capacità di assorbimento delle pareti interne degli ambienti frequentati.


**Tabella 1:** Elenco degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, presenti sul territorio di Cascina. Sono evidenziate le righe corrispondenti alle aree scolastiche per le quali è stata proposta la modifica di classe acustica. Nella colonna dei livelli di rumore stimati in facciata agli edifici sono evidenziati in rosso i livelli che risultano superiori ai limiti di legge. L'ultima colonna evidenzia gli edifici presso i quali dovrà essere verificata la necessità di risanamento acustico da inserire nel prossimo PCRA (in nero sono indicate le situazioni per cui la verifica di risanamento è necessaria non per il superamento dei limiti ma a causa di vicinanza di classi non contigue).

<b>STRUTTURA</b>	<b>NOME</b>	<b>INDIRIZZO</b>	<b>Classe acustica</b>	<b><math>L_{Aeq,TL}</math><sup>(*)</sup> Diurno [dB(A)]</b>	<b>Limite Diurno [dB(A)]</b>	<b>Da inserire nel PCRA</b>
Nido	L'Aquilone	Via Fucini, 95	II	51,3	55	-
Nido	Le Tate	Via Cei, 75	IV	73,5	65	SI
Nido	Caramello	Via II Giugno, 1/3	II	70,0	55	SI
Nido	Il Grillo	Via P. Savi, 212	II	52,9	55	-
Nido	Coccolandia	Via Tosco Romagnola, 2204	IV	72,9	65	SI
Nido	Piccoleorme.com	Via Giuntini, 13	IV	62,6	65	-
Nido	L'Orso Bianco	Viale della Repubblica, 100	IV	60,0	65	-
Nido	Nido nell'Albero	Via Torello Meliani	II	58,0	55	SI
Scuola infanzia	Il Girotondo	Via Saba, 1	II	48,9	55	SI
Scuola infanzia	Gianburrasca	Via Gorgona, 9	II	47,2	55	SI
Scuola infanzia	Il Panda	Via Galilei, 1	II	49,1	55	-
Scuola infanzia	San Frediano	Via Dalla Chiesa	II	63,9	55	SI
Scuola infanzia	San Casciano	Via Amendola, 5	II	53,8	55	-
Scuola infanzia	Musigliano	Via Piastroni, 53	II	55,0	55	-
Scuola infanzia	Titignano	Via Tosco Romagnola, 2537	II	63,1	55	SI
Scuola infanzia	Santa Teresa	Corso Matteotti, 9	II	60,0	55	SI
Scuola infanzia	Gli Orsacchiotti	Via Genovesi, 10	II	63,3	55	SI
Scuola infanzia	Sacro Cuore	Via Rotina, 173	II	49,0	55	-
Scuola infanzia	Santa Lucia	Via Tosco Romagnola, 798	II	64,2	55	SI
Scuola infanzia	Don Pio Rossi	Via di Lupo Parra, 42	II	56,8	55	SI
Scuola infanzia	S. Antonio da Padova	Via Tosco Romagnola, 1818	II	70,0	55	SI
Scuola primaria	G. Galilei	Via Comaschi, 40	II	62,2	55	SI
Scuola primaria	B. Ciari	Via Galilei, 3	II	50,9	55	-
Scuola primaria	San G. Bosco	Via Risorgimento, 67	II	46,7	55	-
Scuola primaria	G. Pascoli	Via Tosco-Romagnola, 708	II	62,2	55	SI
Scuola primaria	U. Cipolli	Via Tosco-Romagnola, 1184	II	67,0	55	SI
Scuola primaria	D. Alighieri	Via Stradiola, 15	II	53,0	55	-
Scuola primaria	R. Fucini	Via Tosco-Romagnola, 1804	II	61,8	55	SI
Scuola primaria	Giovanni XXIII	Via Della Libertà, 1	II	68,6	55	SI
Scuola primaria	Don Gnocchi	Via Tosco-Romagnola, 2136	II	66,4	55	SI
Scuola primaria	S. Francesco d'Assisi	Via Tosco-Romagnola, 2537	II	69,3	55	SI
Scuola primaria	Collodi	Via Musigliano, 105	II	55,4	55	SI
Scuola primaria	Santa Teresa	Corso Matteotti, 9	II	60,0	55	SI
Scuola sec. 1° gr.	G. Pascoli	Via Pascoli, 91	II	58,9	55	SI
Scuola sec. 1° gr.	G. Pascoli 2° plesso	Via Galilei, 49	II	57,7	55	SI
Scuola sec. 1° gr.	Duca D'Aosta	Viale Curtatone, 57	II	54,5	55	-
Scuola sec. 1° gr.	L. Russo	Via Pastore, 32	II	54,5	55	SI
Scuola sec. 2° gr.	Pesenti	Via A. Moro, 6	II	61,0	55	SI
Scuola sec. 2° gr.	Istituto d'Arte	Via Tosco-Romagnola, 242	II	65,6	60	SI


(\*) Livelli di rumore stimati in facciata agli edifici scolastici sulla base delle misure strumentali. Tali valori comprendono anche il contributo di riflessione di facciata (stimato in +3dB(A)).

## 5. **OBIETTIVO 2: VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON IL PCCA DEL COMUNE DI PONTEDERA IN RELAZIONE ALLA MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DELL'AREA A SUD DELLA FRAZIONE DE I PARADOSSI.**

*Prima*



*Dopo*



Nei mesi scorsi il Comune di Pontedera ha avviato le procedure necessarie per la realizzazione, sul proprio territorio, di una struttura turistico-sportiva nei pressi della frazione “I Paradossi” di forte rilevanza e influenza su un’ampia area territoriale al confine con il territorio di Cascina. Conseguentemente, il procedimento avviato ha evidenziato l’esigenza di richiedere, a norma di legge da parte dei proponenti e dello stesso Comune di Pontedera, il coinvolgimento e la consultazione dei comuni confinanti, della Provincia, della Regione e di altri enti extraterritoriali, al fine di accordare e armonizzare le varie esigenze territoriali con la nuova struttura in progetto. Gli incontri che ne sono conseguiti sono serviti per concordare e definire le azioni che ogni ente avrebbe dovuto attuare per verificare la fattibilità del progetto proposto. Per il Comune di Pontedera, ciò ha comportato, tra l’altro, la definizione di un’apposita variante al proprio PCCA, approvata definitivamente con DCC n. 5 del 29/01/2013, che ha interessato tutta l’area al confine con il Comune di Cascina assegnando, in particolare, la classe V a tutta l’area che dovrà accogliere la nuova struttura sportiva. A seguito di ciò, in base agli accordi presi e vista la attuale destinazione in classe III delle aree al confine con Pontedera, il Comune di Cascina si è impegnato di valutare la fattibilità della necessaria variante al proprio PCCA allo scopo di rispettare quanto disposto dall’art.

6 della L.R. n. 89/98 sul divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando i valori di qualità si discostano in misura superiore a 5 dB.







La porzione di territorio di Cascina che, in base agli indirizzi ed ai criteri regionali per la redazione dei PCCA, risulta essere coinvolta nelle modifiche di classe derivanti dalle considerazioni sopra esposte è mostrata nei riferimenti cartografici sopra riportati. Si tratta di una fascia di interposizione da destinare in classe IV, larga 100 metri, che costeggia i confini delle aree poste in classe V dal Comune di Pontedera. Il passaggio dalla classe III alla classe IV coinvolge porzioni di territorio a destinazione agricola e non comprende edifici abitati ma soltanto un cascinale attualmente non utilizzato ed adibito ad attività agricole perfettamente compatibile con una destinazione in classe IV. Rimane, quindi, invariata la tutela degli ambienti residenziali dall'inquinamento acustico visto che la classe acustica degli edifici e delle aree residenziali più vicine non viene modificata e resta in classe III. La variante proposta risulta essere, quindi, un passaggio formale, previsto dalla DCR n. 77/2000, necessario per garantire il degradamento progressivo dei limiti dalla zona rumorosa a quella tutelata interponendo una distanza adeguata tra le zone nelle quali è consentito introdurre le sorgenti rumorose dall'area più tutelata.

In base alle considerazioni sopra esposte, è riscontrabile la piena compatibilità delle aree coinvolte e di quelle confinanti con la nuova classe acustica di assegnazione. Pertanto, considerato l'ambito territoriale e urbanistico cui si rivolgono e viste le motivazioni che le hanno generate, non si è ritenuto necessario eseguire delle misure strumentali per la verifica di congruità acustica del passaggio di classe. Per gli stessi motivi sopra esposti, non si ravvisano elementi o situazioni che richiedano di valutare l'opportunità di adozione di interventi di risanamento acustico per le aree coinvolte da inserire nel PCRA del Comune di Cascina.

**6. OBIETTIVO 3: DISMISSIONE DELL'AREA DESTINATA A SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO POSTA IN VIA NAZARIO SAURO E INDIVIDUAZIONE DI DUE NUOVE AREE AI SENSI DELL'ART.4, COMMA 4, DELLA L.R. N. 89/98 E SS. MM.**

*Prima*

*Dopo*



Sulla base delle indicazioni fornite dal Comune di Casina, considerate le disposizioni vigenti e di previsione in merito all'utilizzo del territorio, visto l'effettivo utilizzo nel tempo degli spazi per spettacoli temporanei, è stato valutato di dismettere l'area destinata a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto situata in Via Nazario Sauro individuata dal vigente PCCA, anche in considerazione della sua disposizione troppo vicina a numerosi edifici residenziali e delle problematiche relative alle capacità di assorbimento dei possibili flussi di traffico indotti dalle manifestazioni. In base alle disposizioni normative regionali, il comune deve comunque procedere all'individuazione di almeno un'altra area di questo tipo all'interno del proprio territorio. Si ricorda, inoltre, che le linee guida regionali richiedono *“che le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo devono avere caratteristiche tali da non penalizzare acusticamente le possibili attività delle aree dove sono localizzati i recettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione. Non deve essere creato disagio alla popolazione residente nelle vicinanze, anche in relazione a tutti gli aspetti collegati alle manifestazioni (quali, per es. il traffico indotto). Dentro queste aree non è ammessa la presenza di edifici di civile abitazione. Tali aree non potranno essere, in ogni caso, identificate all'interno delle classi I e II ed in prossimità di ospedali e case di cura. La vicinanza con scuole può essere consentita a patto che nell'apposito regolamento comunale di gestione di tali aree venga espressamente negata la possibilità di svolgere qualsiasi manifestazione in concomitanza con l'orario scolastico. La localizzazione di dette aree è parte integrante del piano di classificazione acustica e va pertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali secondo quanto previsto dalla L.R. 89/98 e dalle linee guida regionali. Il Comune dovrà elaborare un regolamento per la gestione di queste aree e per le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività in queste aree, specifico per ciascuna area, in accordo con quanto stabilito dalle linee guida di cui alla L.R. 89/98. Tale regolamento fissa anche i limiti sonori (in deroga a quelli della zonizzazione) eventualmente vigenti all'interno dell'area.”*.

Sulla base delle indicazioni e dei criteri sopra esposti, considerate le esigenze e i suggerimenti avanzati dall'amministrazione comunale, si propone l'individuazione di due nuove aree di questo tipo, la prima situata in corrispondenza del parco Collodi a nord-ovest del centro abitato di Cascina e la seconda in corrispondenza dello stadio comunale. La disposizione delle aree e il loro dimensionamento possono essere osservate nei riferimenti cartografici sopra riportati.

Come si può notare, entrambe le aree non contengono edifici abitati, sono ricavate in aree in classe III e risultano sufficientemente lontane (più di 140 m) da aree in classe II e da edifici sensibili. La presenza di edifici residenziali nelle vicinanze è molto limitata e la tutela acustica di questi ultimi potrà essere garantita con specifiche norme da inserire nel regolamento di gestione di queste aree che il comune dovrà predisporre dopo l'approvazione della nuova destinazione d'uso.

Per entrambe le aree esiste già una sufficiente potenzialità per gestire le problematiche relative al traffico indotto ed all'agevole accessibilità (parcheggi, strade di accesso, scarsità di abitazioni coinvolte) ma possono essere ancora incrementate, soprattutto per l'area del Parco Collodi, migliorando lo stato delle vie di accesso e apponendo apposite segnalazioni per l'utilizzo delle aree di sosta disponibili.

È necessario precisare, infine, che la dismissione dell'area in Via Nazario Sauro lascia immutata la sua assegnazione di classe acustica (l'area rimane in classe IV) e che la classe acustica sottesa ad entrambe le nuove aree individuate è la III. Di ciò si terrà conto nel regolamento di gestione delle aree.

Le considerazioni sopra esposte dimostrano la compatibilità delle aree individuate e di quelle confinanti con la nuova destinazione acustica. Pertanto, considerato l'ambito territoriale e urbanistico cui si rivolgono e viste le motivazioni che le hanno generate, non si ravvisano elementi o situazioni che richiedano di valutare l'opportunità di adozione di interventi di risanamento acustico per le aree coinvolte da inserire nel PCRA del Comune di Cascina.

# **ALLEGATO 1**

*Allegato 1 - Sintesi delle modifiche proposte.*

<b>Identificativo e descrizione</b>	<b>Modifiche proposte</b>	<b>Sostenibilità</b>	<b>Necessità di interventi di risanamento</b>
Ampliamento aree produttive di UTOE 39 e UTOE 40.	Ampliamento della classe VI e creazione di aree di interposizione in classe V.	Non sono coinvolti edifici residenziali e la modifica è coerente con la destinazione d'uso delle aree circostanti.	NO
Riqualificazione area ex fornace di Musigliano ed area ex Martinelli di Latignano	Passaggio da classe IV a classe III.	La nuova destinazione d'uso delle aree è omogenea con quella delle aree circostanti; Livelli di rumore compatibili con la classe III; La sorgente di rumore prevalente è Via di Pettori.	Musigliano: SI Latignano: NO
Adeguamento delle aree residenziali comprese nella UTOE 38 "Zona Produttiva di Cascina"	Passaggio da classe V a classe IV.	La nuova classificazione acustica delle aree è coerente con la loro effettiva destinazione d'uso e non contrasta con la classe delle aree circostanti. La dimensione delle nuove classi IV è coerente con i criteri regionali. I livelli di rumore registrati nelle aree sottoposte a modifica sono compatibili con la classe IV.	NO
Ampliamento aree Istituto Remaggi a Titignano e Casa di Cura Misericordia in Via Cammeo a Navacchio.	Ampliamento della classe II.	L'assegnazione della classe II alle aree destinate a servizi sanitari è sostenibile vista la necessità di tutelare acusticamente i ricettori sensibili, come richiesto dalle norme nazionali e regionali. Entrambi gli ampliamenti proposti sono compatibili urbanisticamente ma non sono compatibili con i livelli di rumore presenti nelle aree interessate e con il contatto tra classi non contigue.	SI (per entrambe le varianti)
Adeguamento della classificazione di nuovi edifici e poli scolastici.	Inserimento in classe II degli edifici scolastici. In contesti in classe IV le pertinenze esterne sono poste in classe III.	L'assegnazione al più della classe II agli edifici scolastici e al più della classe III per le aree scolastiche esterne è sostenibile vista la necessità di tutelare acusticamente i ricettori sensibili, come richiesto dalle norme nazionali e regionali. Le assegnazioni proposte sono compatibili urbanisticamente ma, nei casi indicati in Tabella 1, non sono compatibili con i livelli di rumore presenti e/o con il contatto tra classi non contigue.	SI (per i casi evidenziati in Tabella 1).
Verifica di compatibilità con il PCCA di Pontedera in relazione alla modifica della classificazione acustica dell'area a sud della frazione de I Paradossi.	Inserimento di una zona di interposizione in classe IV per sanare il salto di classe tra la zona in classe V di Pontedera e le aree agricole in classe III di Cascina.	Il dimensionamento della nuova classe IV è conforme ai criteri regionali ed è conseguente alla necessità di evitare il contatto tra classi non contigue di comuni confinanti. La nuova classificazione acustica è compatibile con la destinazione d'uso delle aree e non coinvolge edifici residenziali. La variante proposta è sostenibile essendo garantita la tutela acustica dei ricettori residenziali in classe III, come richiesto dai criteri regionali.	NO
Dismissione dell'area destinata a spettacoli a carattere temporaneo in Via Nazario Sauro e individuazione di due nuove aree.	L'area dimessa rimane in classe IV e le nuove aree individuate sottendono entrambe la classe III.	Le nuove aree sono individuate in coerenza con i criteri della Regione e risultano più idonee della precedente ad ospitare spettacoli temporanei. La scarsità di abitazioni vicine, la possibilità di parcheggi e la redazione di appositi regolamenti di gestione rendono sostenibile l'assegnazione delle nuove aree.	NO (necessario definire il regolamento di gestione delle nuove aree).